

N. R.G. 13725/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13725/2018** promossa da:

██████████ (C.F. GSTLRT63D21I467W), con il patrocinio dell'avv. RESTA CORRADO e dell'avv. DI FRANCO MASSIMO (DFRMSM71M19D969J), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RESTA CORRADO

ATTORE IN OPPOSIZIONE

contro

██████████ **SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (C.F.)**, con il patrocinio dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ null 73100 Lecce presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO OPPOSTO

██████████ entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LANZI SANDRA e dell'avv. GANZER ANDREA (GNZNDR72S09D969J), elettivamente domiciliati in GALLERIA PASSERELLA 2 MILANO presso il difensore avv. LANZI SANDRA

TERZI CHIAMATI

**CONCLUSIONI**

Per l'opponente:

Piaccia al Giudice Ill.mo - *contrariis reiectis* -

In via principale:

- a) Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, n. 3668/2018 emesso il 27.09.2019 per le motivazioni su esposte;
- b) previa compensazione tra la garanzia prestata dai terzi chiamati e sino alla concorrenza del credito azionato e riconosciuto in sede monitoria dall'opposta, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'estinzione del credito azionato dalla convenuta opposta mandando assolto il conchiudente dalla domande tutte contro di esso proposte perché infondate in fatto ed in diritto;
- c) dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i terzi chiamati a manlevare, garantire e tenere indenne l'opponente dalle pretese azionate in sede monitoria e di opposizione dalla convenuta opposta



d) condannare la Banca convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa;

in via riconvenzionale:

e) accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione del nominativo del opponente presso la centrale rischi della Banca d'Italia effettuata dalla Banca [REDACTED] Società Cooperativa per Azioni;

f) per l'effetto, condannare la banca a cancellare e/o rettificare la illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia e/o alla Centrale Allarme Interbancario e/o a qualsivoglia circuito informativo interbancario a motivo del rischio a sofferenza falsamente determinato, con condanna al risarcimento dei danni che l'On.le Tribunale vorrà riconoscere, in via equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Per l'opposta:

- rigettare tutte le domande proposte dall'opponente sig. [REDACTED] in via preliminare, in via principale e in via riconvenzionale, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, nonché per essere del tutto sformite di prova;

- condannare il sig. [REDACTED] al pagamento della somma richiesta mediante il ricorso monitorio pari a € 55.521,43 (di cui € 27.872,41 per rate scadute dal 30.08.2015 al 28.02.2018; € 24.262,96 per residuo capitale al 28.02.2018; € 106,27 per rateo interessi al 27.03.2018; € 3.259,79 per interessi di mora al 27.03.2018 ed € 20,00 per commissioni e spese), oltre interessi di mora al tasso legale maggiorato di cinque punti dal 28.03.2018 al soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria;

- in via subordinata e con riserva di agire per le residue somme in via ordinaria o con richiesta di altro decreto ingiuntivo, confermare il decreto ingiuntivo opposto con cui il Tribunale Civile di Genova ha ingiunto al sig. [REDACTED] di pagare alla Banca [REDACTED] la somma di € 24.262,096 (residuo capitale al 28.02.2018), interessi moratori convenzionali decorrenti dalla notifica dell'ingiunzione e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per competenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrente;

- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese e competenze di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via liquidativa, in favore della convenuta Banca.

L'Avv. [REDACTED] chiede all'Ill.mo Giudice adito di trattenere la causa in decisione e rinuncia espressamente ad eventuali eccezioni di nullità ex art. 156 c.p.c..



Per i terzi chiamati:

Piaccia al Giudice Ill.mo - *contrariis reiectis* –

a) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3668/2018 emesso il 27.09.2019 per le motivazioni su esposte;

b) preve dichiaratorie meglio viste e ritenute, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la Banca [REDACTED] Soc. Coop. per Azioni, in persona del legale rappresentante, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1851 c.c., a effettuare la compensazione tra la garanzia prestata dai terzi chiamati e sino alla concorrenza del credito azionato e riconosciuto in sede monitoria dall'opposta, condannando altresì la medesima alla restituzione dell'eventuale eccedenza.

c) per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'estinzione del credito azionato dalla convenuta opposta mandando assolti i conchiudenti dalle domande tutte contro di essi formulate perché infondate in fatto ed in diritto;

Vinte le spese e competenze di lite.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 6.11.2018 [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3688/2018 emesso in data 25.9.2018 con il quale era stato condannato a pagare € 24.262,96, oltre interessi legali e spese di procedura, quale residuo capitale di un contratto di finanziamento sottoscritto in data 30.7.2014 dell'importo di € 54.500,00 da rimborsarsi in 72 rate mensili di € 899,11 cadauna con decorrenza dal 30.7.2014 per il quale i propri genitori, [REDACTED] [REDACTED], avevano costituito in garanzia, per un controvalore di € 102.017, 26, il dossier titoli n. 0058780821 a loro intestato e meglio dettagliato in atto di citazione, conferendo alla banca la procura a vendere e costituendo pegno sui titoli rappresentativi del capitale della Banca [REDACTED] [REDACTED] (n. 5940 azioni di questa per un valore di € 38.253,60).

Denunciava la condotta omissiva della banca che non aveva dato seguito all'ordine impartito dai garanti con lett. racc. del 17.10.2016 (doc. 4) di porre in vendita i titoli azionari conferiti in garanzia, benchè in gran parte propri della stessa, e di procedere al pagamento delle rate scadute e, per la restante parte, all'estinzione del prestito sino alla concorrenza del ricavato previa compensazione con il credito riconosciuto in sede monitoria.

Oltre al danno in termini di aggravamento degli interessi debitori di mora per la situazione di *mora accipiendi* del creditore venutasi a creare, lamentava quello derivatogli dalla, a suo parere non preceduta da una preventiva e completa valutazione della propria situazione economico –patrimoniale,



segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia che gli aveva precluso ogni possibilità di accedere al credito bancario e della quale chiedeva si accertasse l'illegittimità e disponesse la cancellazione.

Oltre a chiedere per le ragioni suddette la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in relazione a detti danni svolgeva domanda riconvenzionale. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa i garanti affinché lo manlevassero dalle pretese azionate in via monitoria.

Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In ordine alla garanzia prestata dai genitori dell'opponente precisava in fatto che l'importo di € 54.500,00 di cui al predetto finanziamento n. 086/761/1188740 veniva accreditato sul c/c ordinario n. 1228740 intestato ad [REDACTED] soltanto a fronte di un "impegno a mantenere" presso la Banca [REDACTED] un dossier titoli (dossier n. 005/8780821) e le azioni in esso contenute, sottoscritto [REDACTED] in data 30.7.14, per tutta la durata dei rapporti e fino all'estinzione delle obbligazioni da essi derivanti (all.4). Impegnandosi "a mantenere", i predetti, in solido, si erano costituiti garanti per procura a vendere azioni della Banca [REDACTED] in favore del medesimo Istituto e nell'interesse dell'opponente.

Il "regolamento titoli" conteneva esclusivamente n. 12195 azioni della Banca [REDACTED] per un controvalore (all'epoca) di € 62.804,25.

Si costituivano i terzi chiamati affermando di non avere ricevuto copia del cd. "impegno a mantenere" e della relativa procura a vendere le azioni in questione e sostenendo che la garanzia da loro prestata nell'interesse dell'Istituto costituiva un vero e proprio pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c. data la natura dei beni vincolati – titoli azionari – e stante la facoltà di disporre degli stessi attribuita alla Banca come tale avente natura di garanzia reale.

L'opposizione è fondata.

L'addotta insufficienza dell'estratto di saldaconto asseverato ex art. 50 legge bancaria non basta a dimostrare l'insussistenza della pretesa monitoria quando a prova del credito è stata prodotta anche altra documentazione, quale ad es. il contratto di finanziamento.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

L'eccezione con cui l'opponente rileva producendo un certificato storico di residenza, di non avere mai ricevuto comunicazioni dalla banca in ordine alla propria morosità e che le diffide prodotte in sede monitoria sarebbero state inviate presso un indirizzo errato, è infondata.



Sul punto si richiamano le argomentazioni difensive svolte dall'opposto che ha dimostrato di avere trasmesso la propria corrispondenza all'indirizzo di via Ferrara [REDACTED] in Genova, indicato dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento (all. doc.1 fasc. mon.) quale proprio indirizzo di residenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 (Rimborso del finanziamento. Obblighi ulteriori del Cliente) delle "condizioni generali" del predetto contratto, il Cliente era *"tenuto a comunicare alla Banca, immediatamente e per iscritto, ogni eventuale variazione, anche temporanea, rispetto alle notizie fornite al momento della richiesta di finanziamento. In caso di trasferimento, in Italia o all'estero, della sua residenza o domicilio, il Cliente dovrà immediatamente informare la Banca"*. Parimenti, ai sensi dell'art. 13 (Indirizzo per le Comunicazioni) delle predette "condizioni generali" del contratto di finanziamento, *"ogni comunicazione della Banca al Cliente sarà effettuata alla residenza da questo indicata nella richiesta di finanziamento, ovvero all'indirizzo del medesimo successivamente comunicato con raccomandata indirizzata a "Banca [REDACTED]" Direzione Generale, via [REDACTED] [REDACTED]"*

Nel Quadro C) (Richiesta di finanziamento - modalità di erogazione e restituzione) del contratto di finanziamento in questione, [REDACTED] dichiarava poi di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dell'art. 118 D. lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni le condizioni di cui ai summenzionati artt. 3 (rimborso del finanziamento – obblighi ulteriori del Cliente) e 13 (indirizzo per le comunicazioni).

Ne discende che in difetto di formale comunicazione da parte del cliente circa il trasferimento della propria residenza, correttamente la Banca inviava la corrispondenza all'indirizzo dallo stesso [REDACTED] [REDACTED] indicato in contratto quale proprio indirizzo di residenza.

Del pari infondata deve ritenersi la doglianza con la quale l'opponente sostiene non essergli mai stata consegnata copia del contratto di finanziamento.

Invero, in calce al "Quadro E) del predetto contratto di finanziamento [REDACTED] dichiarava espressamente e sottoscriveva *"di aver ricevuto in data odierna una copia del presente contratto composto dal presente modulo di richiesta, dal modulo "condizioni generali" del "credito personale" riportato a tergo del presente modulo che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, il documento relativo alle "informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" che costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto, informativa privacy fornita ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto e dell'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie"*.



Invero, come si evince dal contratto di finanziamento, le parti convenivano espressamente tutte le condizioni economiche da applicarsi al rapporto in questione.

Quanto all'effetto anatocistico che secondo l'opponente si anniderebbe nel sistema di ammortamento applicato (cd. "alla francese"), questo Ufficio ha più volte affermato che il meccanismo in esame non determina, di per sé, l'applicazione di interessi anatocistici, perchè gli interessi da corrispondere sono sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo, e mai su altri interessi. Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di altri uffici giudiziari. Si vedano ad esempio:

Tribunale Torino 17 settembre 2014:

*La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:*

- 1) *gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;*
- 2) *alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;*
- 3) *peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.*

Tribunale Milano 09 novembre 2017.

*Non sussiste "anatocismo congenito" nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese, in quanto tale formula matematico-finanziaria "è coerente con il dettato dell'art.1194, comma 2 c.c." perché la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata.*

Tribunale Pescara 18 ottobre 2017:

*Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata*



stessa si riferisce.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Quanto alla garanzia prestata, sebbene la banca affermi che “alcuna garanzia copriva il finanziamento in questione”, i garanti non a caso sottolineano come lo stesso istituto opposto abbia dedotto che “l'importo di € 54.500 di cui al predetto finanziamento veniva accreditato sul c/c ordinario 1228740 (quello acceso ad hoc” da [REDACTED] e cointestato con il padre [REDACTED]) “soltanto” a fronte di un “impegno a mantenere” presso la Banca [REDACTED] un dossier titoli (dossier n. 005/8780821) e le azioni in esso contenute, sottoscritto da [REDACTED] in data 30.7.14, per tutta la durata dei rapporti e fino all'estinzione delle obbligazioni da essi derivanti (all.4)” per trarne la condivisibile deduzione che “si trattasse di una *conditio sine qua* non per l'erogazione del finanziamento richiesto dall'opponente” e che detto “impegno” sia una conferma dell'esistenza di una garanzia.

Pertanto, che si trattasse di un “impegno a mantenere” secondo la precisazione della banca non è documentato da alcunchè, tantomeno dal doc. 4 della stessa, nel quale non è dato di leggere detta locuzione e considerato che i garanti hanno dichiarato, non contraddetti sul punto dall'avversario, di non avere ricevuto copia dall'Istituto di credito del cd. impegno a mantenere e della relativa procura a vendere le azioni in questione. La banca, cui incombeva detto onere quale creditore sostanziale, non ha prodotto neppure in questa sede la documentazione contrattuale in modo da avvalorare la qualificazione, da essa suggerita, di “*forma di garanzia assolutamente atipica e certamente non di natura reale creata dalla prassi al fine di beneficiare il richiedente credito di migliori condizioni*”.

Dal doc. 4 risulta, invece, il conferimento di un “mandato a vendere su nostre azioni” e che sia [REDACTED] [REDACTED], sia [REDACTED] costituivano la banca proprio procuratore speciale affinché in loro nome, vece e conto avesse a trasferire a chiunque con uno o più atti le azioni possedute al prezzo determinato per l'esecuzione degli ordini nell'ambito del servizio di negoziazione per proprio conto” secondo quanto previsto da apposita *pricing policy*, ecc.”.

Nella appena riportata previsione si ravvisa la volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene, che per di più è rappresentato da un titolo di credito o documento di legittimazione, nella quale consiste la caratteristica essenziale del pegno irregolare, come ripetutamente sottolineato dalla pertinente giurisprudenza citata dai terzi chiamati.



Il doc. 4 così prosegue: *“La sottoscritta dispone irrevocabilmente che il controvalore delle azioni, risultante dal trasferimento di cui sopra, venga utilizzato per estinguere o ridurre eventuali obbligazioni derivanti dalle linee di credito in premessa, ....*

*Il sottoscritto si impegna a mantenere presso la banca il dossier e le azioni in esso contenute per tutta la durata dei rapporti e fino all'estinzione delle obbligazioni da essi derivanti.*

*Il mandato viene conferito irrevocabilmente”* con il che le parti ponevano un vincolo di destinazione della garanzia costituita finalizzandola all'estinzione del finanziamento.

Il pegno irregolare comporta la possibilità di compensazione tra il valore dei beni vincolati ed il debito che essi garantivano; proprio nella compensazione va individuato lo strumento tipico di realizzazione della garanzia pignoratizia che consente al creditore di soddisfarsi direttamente sulla cosa, per effetto di una operazione contabile. Se questa è la modalità tipica di esercizio della garanzia, le deduzioni svolte dalla banca in ordine ai cambiamenti del “sistema” che avrebbero impedito la negoziazione dei titoli perdono di persuasività (*Sentenza n. 18597 del 12/09/2011; Sentenza n. 2456 del 01/02/2008; Sentenza n. 9306 del 20/04/2006*: in tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione in pegno di un certificato di credito, avente natura di titolo al portatore, a garanzia di un'apertura di credito, con riconoscimento alla banca garantita del potere di disporre del titolo, si configura una ipotesi di pegno irregolare, a fronte della quale, ove la banca abbia alienato il titolo soddisfacendosi sul ricavato per quanto dovutole a seguito della revoca dell'affidamento concesso al debitore, poi fallito, l'estinzione del credito vantato dalla banca si sottrae alla revocatoria fallimentare, giacché nel pegno irregolare - il quale implica che il creditore garantito acquisisca la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire, in caso di inadempimento, solo nella parte eccedente l'ammontare del credito garantito - la compensazione costituisce la modalità tipica di esercizio della prelazione). Neppure è sostenibile che *“la compensazione fosse rimessa all'iniziativa della parte la quale poteva anche non avvalersene”*, come sostenuto dall'opposta.

La banca, dunque, non avrebbe dovuto azionare procedure monitorie escutendo il debitore principale, ma soddisfarsi direttamente sui titoli azionari andati in garanzia e dei quali non è contestato che abbia tuttora la disponibilità.

L'opposizione va, pertanto, accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Ne consegue che la segnalazione a sofferenza della posizione debitoria dell'odierno opponente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia che risulta dal doc. 5 opponente (oltre a quella della Banca Passadore & C. S.p.a.) si appalesa, per quanto detto, del tutto silente sul punto la banca, ingiustificata.

Va, dunque, ordinata alla Banca [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante



p.t., l'immediata cancellazione con effetto retroattivo dal settembre 2018 della segnalazione a sofferenza della posizione di [REDACTED].

La domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno a tale titolo patito non può, invece, essere accolta, presupponendo una condanna anche in via equitativa, come richiesta dall'opponente, la dimostrazione dell'effettivo patimento di un pregiudizio, che nel caso di specie difetta.

Il valore dei titoli depositati con il dossier n. 005878082 risulta dall'estratto conto in atti (doc. 2 terzi chiamati):

- n. 12.195 azioni del capitale della medesima Banca per un controvalore di € 62.804,25
- n. 821 obbligazioni emesse dalla medesima banca convenuta per un controvalore di € 929, 41 per totale di € 63.733,66
- n. 5.940 azioni di [REDACTED] per un valore di € 38.253,60 per un importo complessivo della garanzia di € 102.017,26.

I credito azionato in monitorio dalla banca era pari ad € 55.521,43 al 27.3.2018 così composto:

Rate scadute dal 30.08.15 al 28.02.18 € 27.872,41

Residuo capitale al 28.02.18 € 24.262,96

Rateo interessi al 27.03.18 € 106,27

Interessi di mora al 27.03.18 € 3.259,79

Commissioni e spese € 20,00.

Effettuata la compensazione risulta un'eccedenza, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza (*Sentenza n. 26154 del 06/12/2006*), di € 46.495,83 che la banca va condannata a restituire ai garanti, oltre interessi legali dal momento in cui si è verificato l'inadempimento del debitore (dal 28.2.2018 allorchè la banca dichiarava la decadenza dal beneficio del termine del debitore) determinate la coesistenza di debiti reciproci tra debitore stesso e creditore garantito (Cass. civ. sentenza 1.4.2011, n. 7562), al saldo effettivo.

Va da sé che la domanda di manleva svolta dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati perde la sua ragion d'essere.

Stante la soccombenza l'opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del 10.3.2014 integrato dal D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, esclusa la fase



istruttoria, si liquidano in: € 1.620,00 per la fase di studio; € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2.767,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 5.534,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, tanto in favore dell'opponente, quanto dei terzi chiamati, oltre ad € 145.50 per spese in favore dell'opponente.

Le spese di lite tra opponente e terzi chiamati vanno dichiarate interamente compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, sull'opposizione e sulla domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 6.11.2018 nei confronti di Banca [REDACTED] società cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante p.t., e di [REDACTED] e [REDACTED], terzi chiamati, avverso il decreto ingiuntivo n. 3668/2018 del 27.9.2019, *contrariis reiectis*,

accoglie l'opposizione per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 3668/2018;

dichiara l'illegittimità della segnalazione del nominativo dell'opponente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e ordina all'opposta l'immediata cancellazione con effetto retroattivo dal settembre 2018 della segnalazione a sofferenza della posizione di [REDACTED].

Previa compensazione, condanna l'opposta a restituire ai terzi chiamati € 46.495,83, oltre interessi legali dal 28.2.2018 al saldo effettivo.

Rigetta ogni altra domanda.

Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.534,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, tanto in favore dell'opponente, quanto dei terzi chiamati, oltre ad € 145.50 per spese in favore dell'opponente.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra opponente e terzi chiamati.

Genova, 3 luglio 2022

Il giudice

Barbara Romano



**FORMULA ESECUTIVA RILASCIATA IN DATA 20/07/2022  
RELATIVA AL PROCEDIMENTO R.G. N° 13725/2018  
ATTO SENTENZA N. 1711 DEL 04/07/2022  
RILASCIO RICHIESTO DALL' AVV.TO ANDREA GANZER**

**NELL'INTERESSE DEI SIGG.RI**



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Copia di documento digitale proveniente ed estratto dai sistemi informatici di Cancelleria.  
Se ne attesta la conformità, in ogni sua componente, all'originale munito di firma digitale e conservato sui sistemi informatici di Cancelleria.

Genova, li 20/07/2022 \_\_\_\_\_

**FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Cancelliere  
Silvia De Martino**

Si rilascia anche prima del pagamento dell'imposta di registro, se dovuta, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 522/02.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DELLA LEGGE, COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

Genova, li 20/07/2022 \_\_\_\_\_

**FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Cancelliere  
Silvia De Martino**

